

Ai Direttori di Direzione  
Ai Direttori delle Direzioni Specialistiche  
Ai Direttori di Area  
Ai Direttori di Progetto

e p.c. Al Sig. Sindaco  
Al Capo di Gabinetto  
Al Vice Capo di Gabinetto  
Al Direttore Generale  
Al Vice Direttore Generale  
Al Vice Segretario Generale Vicario  
Al Vice Segretario Generale

LORO SEDI

**OGGETTO:** Legge n. 35 del 12 aprile 2022 recante *“Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico”* – **NOTA ILLUSTRATIVA**

## INDICE

1. Premessa
2. Art. 1 - Inconfiribilità di incarichi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico
3. Art. 2 - Semplificazione in materia di controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
4. Art. 3 - Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni

\* \* \*

## 1. Premessa

In data 29 aprile 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 35/2022, recante *“Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico”*.

Ciò premesso, nel raccomandare la lettura del testo normativo, si illustrano sinteticamente le principali novità introdotte.

## 2. Art. 1 - Inconferibilità di incarichi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico

L'art. 1 della Legge n. 35/2022 estende le ipotesi di inconferibilità degli incarichi, disciplinate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 39/2013, così come integrato dalla Legge n. 35/2022:

*“A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:*

- a) *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni, statali, regionali e locali, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico”*.

## 3. Art. 2 - Semplificazione in materia di controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

Per completezza di informazione, sebbene la fattispecie riguardi solo Comuni di piccole dimensioni, si rappresenta che l'art. 2 della Legge n. 35/2022 semplifica il controllo di gestione disciplinato dal capo IV del titolo III del T.U.E.L. escludendo i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

Si riporta il testo dell'art.196, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come modificato dalla Legge n. 35/2022:

*“Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità”*.

## 4. Art. 3 - Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni

L'art. 3 della Legge n. 35/2022 introduce alcune modifiche all'art. 51 del T.U.E.L.

In particolare:

- **non ricandidabilità del Sindaco**: nel comma 2 dell'art. 51 del T.U.E.L., il termine *“rieleggibile”* viene sostituito con il termine *“ricandidabile”*. Si riporta il testo modificato: *“chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche.”*

Resta invece candidabile il Sindaco o Presidente di Provincia la durata del cui mandato, in uno dei due precedenti, sia stata inferiore a due anni.

- **non applicazione del limite del terzo mandato consecutivo per i Sindaci dei comuni più piccoli**: la Legge n. 35/2022 interviene facendo venir meno per i Sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite del terzo mandato consecutivo, aggiungendo al comma 2 dell'art. 51 del T.U.E.L. il seguente periodo:  
*“per i Sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato”*.

L'art. 3 della Legge n. 35/2022, conseguentemente, modifica il comma 3 dell'art. 51 del T.U.E.L. aggiornandolo e prevedendo che l'ipotesi del terzo mandato consecutivo, consentito se uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, non si riferisca al periodo appena introdotto nel comma 2 e quindi ai Sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Per esigenze di coerenza normativa, l'art. 3 della Legge n. 35/2022 abroga il comma 138 della Legge n. 56/2014, il quale escludeva l'applicazione dell'art. 51 del T.U.E.L. ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, consentendo sempre ai Sindaci di detti comuni un numero massimo di tre mandati.

Il Segretario Generale  
Dott. Fabrizio Dall'Acqua